ISSN 1825-8670 (on line) ISSN 2035-5688 (Magazine)
Anno CXXXVIII (LXXIII della III serie) - Fascicolo 1 - Gennaio-Marzo 2026

prospettive di Enrico Manzon, Alberto Marcheselli, Giuseppe Melis e Raffaello Lupi

di Enrico Manzon, Alberto Marcheselli, Giuseppe Melis e Raffaello Lupi

Il gestore tributario in Cassazione problemi e prospettive

a cura di Enrico Manzon

*Una catalogo di trucco antiage alla, Con quanto immagine, alla stesso tempo emozioni ed efficace, il suo direttore in trucco dalle per del connessione finzio prima le Corte Sono Cassazione. Ma Cassazione. Ma Cassazione. Ma

del contribuente inerte. Per esso, correttamente, può essere preferibile l'adozione di un provvedimento di sospensione della riscossione, che consente al contribuente di fruire del tempo necessario per la ricerca di un professionista che lo difenda, senza che sia tenuto a compiere scelteguate legate al diverso grado di rischi, rispetto alla cerchia delle proprie conoscenze, che ne caratterizzano la scelta. Il contribuente, che non sia in grado, per ciascuna delle proprie cartelle di pagamento, di fare ricorso alla difesa di un esperto, non è certamente in condizione di valutare, se sia più conveniente, per lui, la sua sorte, l'opportunità di fare ricorso o meno, in ogni caso, a prescindere dal valore della controversia. Il contribuente, che non sia nemmeno, d'ora innanzi, in grado di fare ricorso, è certamente, in ogni caso, nella condizione di non essere in grado

*Prova di indirizzo, due domande successive, interventi provvisorissimi. Il 1 caso di Ferrara, il 2 caso di Bologna, il 3 caso di Rimini. Ma anche Ravenna, Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Rimini, Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, Teramo, Pescara, Chieti, Isernia, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia-Tempio, Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra, Gallura, Alto Adige, Trento, Aosta, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Verbania, Vercelli, Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Perugia, Terni, Ancona, Genova, Savona, La Spezia, Aosta, Torino, Cuneo, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Cagliari, Sass

Altrimenti, non è sempre detto che a rischio siano valori "altri".

Se si può asfaltare qualsiasi cosa, senza il rispetto delle regole giuridiche di garanzia e un severo scrutinio della proporzionalità, per realizzare interessi finanziari, domani potrebbero essere a rischio le pensioni e dopodomani i livelli minimi di assistenza: riconoscere che i principi fondamentali sono *expendable* crea il rischio che non si sappia più mettere a freno alla deroga e all'arbitrio.

Se, invece che avere come stella polare, condivisa e indiscussa, la tutela nei principi fondamentali, ci si debba tutelare con la forza della ideologia prevalente nel momento, o con la difesa corporativa, come era proprio della parcellizzazione degli statuti medievali.

Se i principi di garanzia valgono solo per i valori forti del momento, chi garantisce le modalità di scelta di tali valori?

Un grosso rischio, a sintetizzare il quale viene bene la nota poesia, che amo citare, di Martin Niemöller: *"Prima vennero per i comunisti | e io non alzai la voce | perché non ero un comunista. | Poi vennero per i socialdemocratici | e io non alzai la voce | perché non ero un socialdemocratico. | Poi vennero per i sindacalisti | e io non alzai la voce | perché non ero un sindacalista. | Poi vennero per gli ebrei | e io non alzai la voce | perché non ero un ebreo. | Poi vennero per me | e allora non era rimasto nessuno | ad alzare la voce per me."*

Il diritto finanziario è certamente... finanziario ma è pur sempre, e prima di tutto, un "diritto".

E dobbiamo tutti sorvegliare perché non perda tale caratteristica.

Forse, prima e più che dire la politica deve tornare a prevalere sulla Finanza, dovremmo rimettere al centro il Diritto.

E per avere uno sano Diritto occorre preservare la salute della Suprema Corte.

Giuseppe Melis

Non vi è dubbio che un qualsivoglia tentativo di risolvere le questioni qualitative (una "buona" sentenza) e "quantitative" (lo smaltimento dell'arretrato e così l'ottenimento di una giustizia rapida) del contenzioso tributario richieda scelte radicali.

Talune sono più facili e quindi adottabili nel breve periodo, altre richiedono tempi più lunghi (ma neanche troppo).

Tra quelli più facili ed "emergenziali", svettano i soliti provvedimenti condonistici, certamente discutibili, ma indispensabili per smaltire una accumulazione di contenzioso nel grado di legittimità che, anche per effetto dei recenti drammatici avvenimenti, è ai suoi livelli storici massimi. Provvedimenti, questi, che dovranno necessariamente prevedere uno sconto sul tributo anche per chi nei gradi di merito è risultato soccombente: del resto, se la metà delle sentenze tributarie di appello viene riformata in Cassazione, tutto può affermarsi tranne l'equivalenza teorica tra ricorsi rigettati e ... torto "sostanziale" (ciò che vale, specularmente, per coloro che nei gradi di merito siano risultati vittoriosi e pur beneficiano della riduzione *anche* del tributo). Sono decenni che i provvedimenti condonistici vengono sistematicamente giustificati dal legislatore con la necessità di rimediare ad una "ingiustizia" del passato che la "Riforma" di turno sarà in grado di eliminare si che i contribuenti potranno scordarsi altri condoni (sarà l'ultimo!). Fatto sta che questo ormai decennale ritornello calza "a pennello" con l'attuale momento storico, in cui i mali del sistema tributario sono sempre gli stessi e la Riforma tributaria è stata appena pubblicamente annunciata dal Premier (il sistema tributario è iniquo e va riformato), forse quale possibile anticipazione delle "condizioni" cui sarà verosimilmente subordinato l'ottenimento degli indispensabili fondi da Bruxelles.

Provvedimenti "facili" sono anche il rafforzamento delle procedure deflative "a regime" – e qui va forse rimeditata la natura di questi procedimenti, tenuto conto che alla conciliazione giudiziale la giurisprudenza riconosce pacificamente natura "transattiva", ciò che potrebbe aprire le porte ad una maggiore flessibilità anche in sede di adesione (lo spauracchio della Corte dei Conti è sempre presente) – ivi compresa la mediazione, con un ritocco ulteriore del limite quantitativo, oltre a ragionare, dati alla mano, se l'attuale collocazione sia quella ottimale o, come proposto da Raffaello Lupi, debba essere ripensata anche sotto questo profilo.

Ci sono poi i provvedimenti più "difficili", che riguardano il sistema tributario sostanziale, procedimentale e processuale nel suo complesso.

Personalmente sono contrario a riforme radicali dell'ordinamento tributario. Se esse possono certamente contribuire ad aumentare il livello di "giustizia", ne aumentano anche il livello di "incertezza" nel corso del periodo di assestamento, di regola non breve, che la relativa implementazione comporta. Ciò a maggior ragione in un sistema, qual è quello attuale, che pare ormai aver raggiunto una discreta completezza e coerenza di fondo, oltreché un sostanziale allineamento, almeno a livello di istituti giuridici, con gli ordinamenti tributari dei principali Stati europei; e nel quale, la dimensione "agevolativa", *Leitmotiv* di ogni dichiarazione di riforma, non va sopravalutata, poiché spesse volte attuazione di principi costituzionali meritevoli di tutela.

Appare pertanto più opportuna una politica tributaria di *fine adjustment*, qual è quella adottata nel corso del Ministero Padoan, volta a incrementare il livello di certezza e di trasparenza del sistema, sopratutto sul fronte del reddito di impresa (fortemente appesantito da una quasi generalizzata applicazione del principio di derivazione rafforzata) e degli strumenti di *compliance*. Si pensi alla riforma degli interpelli, con la generalizzazione della sanzione di nullità degli atti impositivi adottati in difformità della risposta; l'interpello "rafforzato" per i nuovi investimenti, che preclude sin anche il *revirement* dell'Agenzia; la riforma delle sanzioni penali, che ha sottratto al regime sanzionatorio penale fattispecie connotate da ampi margini di indeterminatezza o dall'assenza di danni erariali (ad es., l'abuso del diritto, le valutazioni, gli errori sulla competenza); la "codificazione" e l'unificazione con l'elusione fiscale, del principio dell'abuso del diritto; l'individuazione e soluzione di una serie di problematiche specifiche relative alla determinazione del reddito di impresa (perdite su crediti, prezzi di trasferimento tra imprese residenti, ecc.); infine, l'intervento sull'art. 20 della legge sul registro, ambito in cui l'incertezza regnava sovrana (e della cui legittimità costituzionale personalmente non dubito, non potendosi considerare la scelta del legislatore di precludere l'utilizzo di elementi extra testuali irragionevole e ingiustificata).

Il tema, ineludibile, del recupero delle risorse tramite un adeguato contrasto all'evasione va perseguito con determinazione avvalendosi degli strumenti sempre più efficaci di cui l'amministrazione finanziaria dispone, cercando tuttavia di giustificarlo, prima ancora che in un'ottica repressiva, con la restituzione di piena legittimità all'imposizione tributaria. Il cittadino deve avere la chiara percezione di essere un "contribuente" nel senso autentico del termine e non un mero "soggetto passivo" di un prelievo esercitato coercitivamente e sotto minaccia di sanzioni da parte dell'autorità fiscale, per lo più destinato ad essere speso male o addirittura frutto di appropriazione altrui. Quanto maggiore sarà la contrapposizione e la distanza tra l'essere un "contribuente" e l'essere un "mero soggetto passivo", tanto minore sarà la volontà del soggetto di adempiere spontaneamente. Fondamentale è inoltre quanto suggerito da Raffaello Lupi sulla necessità di implementare il monitoraggio valutativo dei processi tributari.

Piuttosto, se qualcosa di ottimo si può fare ed in breve tempo, è sulla "codificazione". Tema, questo, sul tappeto da oltre ottant'anni, ma che potrebbe oggi avvalersi dell'impigno articolato normativo, già disponibile, confezionato in quasi due anni di lavoro dalla autorevole Commissione voluta dal compianto Prof. Victor Uckmar e già recepito dal CNEL. Personalmente, lo chiamerei il "Codice Uckmar", ad imperitura memoria di Colui che in tale progetto ha sempre fermamente creduto, senza ricevere la soddisfazione che avrebbe meritato. Gli effetti "pratici" sarebbero peraltro notevolissimi, dovendosi occupare una buona parte del contenzioso tributario di questioni relative all'obbligazione e al procedimento prive di una diretta risposta normativa.

Vi, è, infine il processo, che deve essere migliore e più rapido. Migliore è il processo che si avvale di un'assistenza tecnica qualificata; di giudici che conoscano perfettamente la materia, che non se ne occupino nel tempo libero e su di essa si aggiornino (e siano valutati) periodicamente; dei mezzi istruttori per risolvere al meglio le questioni valutative e di fatto che li richiedano; di due gradi di merito e del giudizio di legittimità (estendendo in via interpretativa quanto più possibile il sindacato sulla "motivazione" della sentenza, sovente l'unico in grado di fornire una vera risposta di giustizia in sede di legittimità dinanzi a motivazioni approssimative). Tutte poi condivisibili le modifiche normative suggerite da Marcheselli. Quanto, infine, alla rapidità, digitalizzazione e rafforzamento degli organici in sede di legittimità sono all'evidenza imprescindibili.

Speriamo di poter ricordare questo drammatico momento storico almeno quale fonte di innesco di una rinnovata giustizia tributaria.

Le conclusioni

Enrico Manzon

Missione compiuta? Serenamente si può dire di sì.

Tre visioni autorevoli, diverse, ma complementari; complessivamente uno spettro di idee ampio ed allo stesso tempo profondo, come del resto era nelle ragionevoli attese, data il valore degli accademici intervistati. Dalla rigorosa analisi causale/conseguenziale dei "numeri" di Melis alle suggestioni teoriche cui Lupi ci ha abituato con la sua variegata ed innovativa pubblicistica, passando per l'appassionata e ficcante argomentazione di Marcheselli, nessuno dei graditi ospiti si è sottratto all'onere di rispondere alle questioni loro poste. E tutti lo hanno fatto con generoso impegno, per il quale non possiamo che ringraziarli, anche pubblicamente.

Ci è stato così consegnato un "tesoretto" di idee e di proposte, che mettiamo a disposizione degli attenti lettori di questa Rivista e che peraltro possono essere utili spunti di riflessione per la comunità dei giuristi, ma anche per la pubblica opinione.

Del resto il tema sviluppato questa considerazione senza dubbio se la merita.

La giustizia fiscale in Cassazione pone infatti questioni di rilevante interesse generale, ben oltre il "recinto" degli addetti ai lavori, per tutti gli stakeholders *e per l'intera comunità nazionale.*

In ultima analisi, i tempi ed i modi della giurisprudenza tributaria di legittimità riguardano il canone della certezza del diritto, la costante ricerca e fissazione dei "punti di equilibrio" tra gli jura litigatorum *e lo jus* constitutionis. *La "crasi giuridica" di questi due aspetti implica il dare attuazione, diretta, del principio -generale- di capacità contributiva ex art. 53, primo comma, Cost., che a sua volta deve considerarsi espressione "specifica" dei principi -supremi- di cui all'art. 2, (adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale) e 3, primo comma, (eguaglianza di fronte alla legge) della Costituzione medesima. In sintesi, si può quindi affermare che la* mission *specifica della nomofilachia tributaria è la concretizzazione della* giusta imposta.

Il che appunto rende della massima importanza occuparsi (e preoccuparsi) della sua "salute".

[1] Precompensioni, come le chiamano Gadamer e Essers nella teoria della conoscenza.

GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 978-88-548-2217-7
ISSN: 2036-5993
Registrazione: 18/09/2009 n.313 presso il Tribunale di Roma
n. 1142 – 9 giugno 2020

♡ 1 MI PIACE

GIUSTIZIA INSIEME

Abbiamo 370 visitatori e un utente online

Visitatori 89038

✎ SPAZIO AUTOR

ISBN 978-88-548-2217-7
ISSN: 2036-5993
Registrazione: 18/09/2009 n.313 presso il Tribunale di Roma